



COMUNE DI SAN PIER NICETO
Città Metropolitana di Messina
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n.3 del 12 marzo 2019

R.G.5 del 12 marzo 2019

Oggetto: Modifica della regolamentazione della sosta e della circolazione nelle vie e/o Piazze cittadine, in occasione delle manifestazioni organizzate dal Comitato Festeggiamenti in onore di San Giuseppe.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Visto la richiesta dell'1 marzo 2019, del Sac. Francesco De Domenico, Parroco della Parrocchia San Pietro Apostolo e S.Maria del Rosario in San Pier Niceto, con la quale chiede, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe, il divieto di transito e di sosta nelle vie e/o Piazze per lo svolgimento di varie manifestazioni;

Atteso che il Sindaco pro-tempore del Comune di San Pier Niceto, Dr. Luigi Pietro Calderone ha autorizzato lo svolgimento delle manifestazioni;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione di che trattasi, procedere alla modifica della regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta, in modo tale da istituire, **nei giorni 18 e 19 marzo 2019** e comunque sino alla conclusione delle manifestazioni, il divieto di sosta, con rimozione forzata, ed il divieto di transito e sospensione temporanea della circolazione nelle vie avanti menzionate;

Atteso, quindi, che si rende necessario adottare un formale provvedimento di disciplina e regolamentazione della circolare come innanzi meglio specificato;

Visto l'art. 107 del D.Lvo n° 267/2000 e ss.mm.ii. ed avvalendosi delle funzioni attribuite con determina Sindacale n.1 del 12.01.2017;

Visto il D.Lvo 30.4.1992 nr.285 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16.12.1992 nr.495 e ss.mm.ii.;

Visto il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, recante prot. 16742 del 25.02.2010, con il quale si è confermato che “ *dopo l'entrata in vigore del t.u.e.l. (art.107), spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti aventi contenuto tecnico e come tali anche quelli di disciplina della circolazione che non siano di competenza della Giunta (ZTL o zone assimilate, APU e aree per la sosta a pagamento), ovvero che abbiano carattere generale al punto di avere un rilievo politico*”; (in tale senso anche: T.A.R. Campania, Sez. I, 12.7.2004 nr.10085 – T.A.R. Veneto, Sez. I, nr. 456/2004 – T.A.R. Veneto, nr. 1798/2003 – T.A.R. Veneto, Sez. I, 19.9.2002);

ORDINA

Che, per i motivi sopra esposti, venga istituito:

1. Lunedì 18 marzo 2019

Il divieto di transito in Piazza e Via Duomo, dalle ore 19:00 e seguenti;

2. Martedì 19 marzo 2019

Il divieto di sosta, dalle ore 16:00 e ss. e **di transito** dalle ore 17:00 e ss. nelle vie e/o piazze percorse dalla processione: Duomo, Corso Italia, Ficarella, Visalli, Kennedy, SS.Rosario, Diaz, San Francesco, Marconi, Quattro Facce, Carmine, Contura, A.Maria di Francia, Largo Matteotti ;

3. I provvedimenti della presente ordinanza saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione di segnaletica stradale temporanea e possono essere temporaneamente sospesi per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione;

4. I contravventori alle prescrizioni fatte con la presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;

Durante il periodo della sospensione temporanea della circolazione:

5. È vietata la circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito della processione ovvero nelle vie e/o piazze interessate dalle manifestazioni;
 6. È fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della processione di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza;
 7. È fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
- Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per i partecipanti, nei limiti del possibile e sempreché ciò possa avvenire in condizioni di sicurezza, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai cittadini residenti e/o dimoranti nelle vie interessate per comprovate e specifiche esigenze, nonché ai veicoli e/o mezzi adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, e a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza. Inoltre, possono circolare i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie (sarà sufficiente esibire la certificazione rilasciata dagli Enti competenti);
 - Inoltre si rammenta che in caso di emergenza l'organizzazione è obbligata a sospendere le manifestazioni tempestivamente.
 - I provvedimenti della presente ordinanza possono essere temporaneamente sospesi per motivi di ordine e sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione;
 - I provvedimenti saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione di segnaletica temporanea;
 - In caso di inosservanza di quanto sopra prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. per inosservanza del divieto di circolazione.

DISPONE

La trasmissione della presente:

- Alla Legione Carabinieri Sicilia Stazione di San Pier Niceto (tme28150@pec.carabinieri.it);
- All' Ufficio Affari Generali per la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ente;
- Al Sac. Francesco De Domenico, Parroco della Parrocchia San Pietro Apostolo e S.Maria del Rosario in San Pier Niceto;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034 e ss.mm.ii., chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania o, entro 120 gg., al Presidente della Regione Sicilia.

dalla Residenza Municipale, **12 marzo 2019**

Il Comandante
Cap.Francesco Crimaldi